

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 08/11/2023

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 16/2023 avente ad oggetto *“Segnalazione della società S.S. COSMOS, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento Disciplina, in ordine al presunto tentativo di illecito sportivo posto in essere in danno della medesima società, in relazione alle gare di Campionato Sammarinese 22-23 Faetano-Cosmos (18ma giornata) e Cosmos-La Fiorita (19ma giornata). Presunta irregolarità posta in essere dal Faetano in ordine al mancato tesseramento del sig. Raffaele Barretta”.*

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall’avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall’avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, dopo essersi riunita il giorno 19 ottobre 2023 per il dibattimento, ha adottato nei termini di Regolamento le seguenti decisioni in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC,

a carico dei signori: Casadei Denis, Barretta Raffaele e Gasperoni Fabio;

ed a carico delle società: LA FIORITA 1967 e S.C. FAETANO.

Il deferimento:

Con provvedimento del giorno 11 settembre 2023, il Procuratore Federale della F.S.G.C. ha deferito a questa Commissione:

1) il signor Casadei Denis, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società LA FIORITA 1967;

2) la società LA FIORITA 1967;

3) il signor Gasperoni Fabio, all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società S.C. FAETANO;

4) il signor Barretta Raffaele, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all’interno e nell’interesse della società S.C. Faetano, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del R.D.;

5) la società S.C. FAETANO;

per rispondere:

1) Il signor Casadei Denis, della violazione dell’art. 7 comma 1 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. per avere tentato, prima della gara di Campionato Sammarinese Faetano-Cosmos del 05 febbraio 2023 SS 22/23, di alterare lo

svolgimento ed il risultato della stessa inviando al Sig. Raffaele Barretta un messaggio vocale con cui prometteva un aperitivo ai calciatori del Faetano in caso di vittoria della medesima società ed un plus di € 50,00 in caso di espulsione del Sig. Matteo Prandelli, calciatore della società S.S. Cosmos. Tentativo poi non concretizzatosi a causa del clamore immediato che ha avuto la condotta del sig. Casadei fra le squadre coinvolte e nell'ambiente del calcio sammarinese;

2) Il signor Barretta Raffaele, della violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. per avere tenuto una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, per aver sottovalutato la portata lesiva della proposta del Casadei – percepita come uno scherzo – e per aver diffuso nell'immediatezza il messaggio vocale del medesimo Casadei ad alcuni calciatori del Faetano, nonostante abbia nel contempo contribuito a far emergere la verità dei fatti e della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. per avere svolto attività di collaborazione per la società S.c. Faetano ed avere percepito un compenso o altra utilità, pur non essendo tesserato per la stessa;

3) Il signor Gasperoni Fabio, della violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. per essersi avvalso dell'attività del Sig. Raffaele Barretta in favore della società S.C. Faetano senza averlo tesserato;

4) la società LA FIORITA 1967 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., e dell'art. 7, comma 1 Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Direttore Sportivo all'epoca dei fatti, Sig. Denis Casadei;

5) la società S.C. FAETANO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Fabio Gasperoni ed al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa.

Le memorie difensive.

Con provvedimento della Commissione in data 29 settembre 2023, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del giorno 11 settembre 2023 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti mediante comunicazione via mail, è stata fissata per il giorno 19 ottobre 2023 l'udienza per il dibattimento.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati signor Casadei Denis e la società La Fiorita 1967 hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state

proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie.

In particolare, la difesa del signor Casadei Denis, in via preliminare e pregiudiziale, ha eccepito:

- che quest'ultimo sarebbe stato ascoltato dalla Procura Federale in data 08 febbraio 2023 senza l'assistenza di alcun difensore e ciò in contrasto con l'art. 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini, che assicura la difesa in ogni fase del giudizio;
- che, al di là delle numerose eccezioni di procedibilità ed acquisibilità che dovrebbero essere sollevate in merito all'utilizzo dell'audio Whatsapp, sarebbe comunque necessario ed indispensabile, per completezza di narrazione, ascoltare gli altri messaggi della conversazione intercorsa fra il signor Casadei ed il signor Barretta;
- che lo stesso signor Casadei, in ossequio al principio del contraddittorio, sarebbe pronto a rendere una nuova dichiarazione innanzi alla Commissione, con stralcio della precedente dichiarazione resa in sede di audizione in data 8 febbraio 2023, richiedendo altresì, con il consenso del signor Barretta, di ascoltare gli altri messaggi della conversazione intercorsa con i signori Casadei/Barretta.

La stessa difesa, entrando poi nel merito delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale, ha negato la fondatezza delle stesse sostenendo *in primis* che, perché si possa configurare un illecito sportivo, vi deve essere la necessaria presenza di almeno due tesserati e non, come nel caso di specie, la presenza di un solo tesserato.

Ha sollevato quindi dubbi sulla configurabilità di una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare nel semplice "*invito a vincere*" oggetto dell'incriminato messaggio Whatsapp e ha evidenziato la necessità di capire e comprendere quale fosse stato il tenore del rapporto tra i soggetti coinvolti in questa vicenda, sottolineando infine come tutti i testimoni ascoltati dalla Procura Federale non abbiano percepito nel vocale in oggetto nulla di irregolare, riportando l'intera vicenda di cui si discute in un ambito goliardico e scherzoso, non certo illecito.

La stessa difesa, richiamandosi anche alla "*Sentenza Napoli-Giannello*", ha quindi concluso escludendo la punibilità del signor Casadei non solo perché il fatto contestatogli mancherebbe di offensività ma anche perché il fatto non costituirebbe illecito, sottolineando altresì la mancanza assoluta di dolo specifico richiesto dal caso che, secondo la stessa difesa, non sarebbe mai stato provato dalla Procura Federale.

La difesa della società LA FIORITA 1967, in merito ai fatti contestati dalla Procura Federale ed a dimostrazione della lealtà, correttezza e probità della condotta tenuta dalla società medesima a seguito della diffusione del "messaggio vocale" attribuito al proprio tesserato e costituente presunto tentativo di combine, ha sottolineato che:

- il Direttivo della società, appena appresa la circostanza *de qua*, ha concordato, all'unanimità, di sospendere in via cautelativa il proprio Direttore Sportivo, dandone prontamente comunicazione alla Procura Federale;
- la Società ha adottato in brevissimo tempo un Regolamento Etico, che è stato debitamente portato a conoscenza di tutti i giocatori;
- la Società ed i suoi dirigenti sono assolutamente estranei rispetto al presunto illecito, come ribadito da questi ultimi in sede di audizione e come confermato dalla stessa Dirigenza della società Cosmos nell'atto di denuncia inviato alla Procura Federale.

Con specifico riferimento alla contestazione avanzata dalla Procura Federale, secondo cui tutte le condotte collaborative poste in essere dalla Società sarebbero state sconfessate dai comportamenti tenuti successivamente dalla stessa Società, la difesa della Società La Fiorita 1967 ha sottolineato testualmente che: *"Solo a fronte della precisazione della Federazione, pervenuta in data 29 giugno 2023, secondo cui "stante l'articolo 28 del Regolamento Disciplina della FSGC la squalifica dei dirigenti in questione è limitata a livello nazionale e non internazionale, La Fiorita ha ritenuto, nella massima buona fede, di tesserare per 7 giorni il signor Casadei, così da permettergli di accompagnare la squadra in Moldavia per la qualificazione alle gare europee"*, ritenendo quindi del tutto incomprensibile e alquanto illogico che un comportamento, assunto nella stagione successiva a quella dei fatti in contestazione e nel pieno rispetto delle indicazioni preventivamente fornite dalla stessa F.S.G.C. possa essere ostativo al riconoscimento dell'attenuante *de qua*, ovvero dell'applicazione al caso di specie dell'art. 32 del Regolamento Disciplina.

La stessa difesa ha quindi concluso che la presunta condotta illecita del proprio Direttore Sportivo è stata posta in essere da quest'ultimo a titolo esclusivamente personale ed a completa insaputa del Club, chiedendo quindi alla Commissione Disciplinare, in via principale, di riconoscere la totale estraneità ai fatti oggetto del presente procedimento della società La Fiorita 1967 ed, in subordine, di voler riconoscere alla stessa Società l'attenuante della collaborazione ed irrogare quindi una sanzione contenuta nei più rigorosi minimi.

Il dibattito

Al dibattito, fissato per il 19 ottobre 2023, sono comparsi:

- il Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Angela De Michele ed il Vice Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Alberta Amadori;
- i signori: Casadei Denis e Gasperoni Fabio;

nonché l'avvocato Paride Bugli, legale del signor Casadei Denis, l'avv. Guido Camera, legale della società LA FIORITA 1967 e l'avv. Rossano Fabbri, legale del signor Gasperoni Fabio e della società S.C. FAETANO.

La Commissione si è riservata di decidere al definitivo sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie presentate, con memoria difensiva del 09 ottobre 2023, dall'avv. Paride Bugli nell'interesse del signor Casadei Denis.

Di seguito, la Commissione ha inviato la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie.

Le richieste della Procura.

La Procura Federale si è innanzitutto richiamata al proprio atto di deferimento del giorno 11 settembre 2023 ed agli atti di indagine acquisti al fascicolo.

La Procura Federale, dopo avere brevemente riassunto il fatto oggetto del presente procedimento disciplinare, ha ripercorso le dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal signor Casadei, giungendo alla conclusione che l'audio di cui si discute esiste, che la proposta di combine esiste e che la proposta non si è perfezionata per il clamore mediatico che si è creato a seguito della diffusione del messaggio audio nell'ambiente calcistico sammarinese.

Il Procuratore Federale ha richiamato quindi l'attenzione su alcune decisioni già adottate in passato dalla Commissione Disciplinare in altri procedimenti riguardanti condotte qualificabili come illecito sportivo e più precisamente ha richiamato l'attenzione sulla decisione adottata dalla Commissione Disciplinare FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018 e sulla decisione adottata dalla Commissione Disciplinare FSGC n. 18 del 30 ottobre 2018 (tutte confermate in punto di principio dalla CAF FSGC), evidenziando che, come risulta inequivocabilmente dall'esame delle decisioni sopra richiamate, l'illecito sportivo, per come formulato dall'art. 7 del Regolamento Disciplina FSGC, dai Codici di Giustizia Sportiva FIGC e dalla FIFA e UEFA, si identifica come un illecito a consumazione anticipata. *E' illecito sportivo qualunque atto diretto allo scopo.* Viene quindi anticipata la soglia di punibilità anche al "tentativo" di illecito e non è pertanto necessario che la proposta di combine vada necessariamente a buon fine ovvero che ci sia la finalizzazione, in campo, dell'alterazione (quest'ultima circostanza costituisce soltanto un'aggravante dell'illecito, già ampiamente punibile).

La Procura Federale ha ricordato altresì alcune pronunce adottate da organi di giustizia sportiva italiana e più precisamente la Decisione CAF FIGC Comunicato Ufficiale n. 6/C del 5-6 agosto 2005 (*Genoa - Venezia*) e la Decisione FIGC n. 93 del 27 gennaio 2021 (*Illecito Viareggio - Triestina*), al fine di evidenziare come la sola proposta equivale in

punto di diritto ad illecito sportivo, come letteralmente prevede l'art. 7 del Regolamento Disciplina.

La Procura Federale si è poi soffermata sulla memoria difensiva depositata dall'avvocato del signor Casadei e, *in primis*, sull'eccezione di violazione del diritto di difesa, ivi lamentata.

L'avvocato Bugli aveva infatti contestato, nella propria memoria difensiva, che il signor Casadei sarebbe stato ascoltato, in sede di audizione, dalla Procura Federale senza l'assistenza di un difensore e ciò in palese violazione dell'art. 15 della Dichiarazione dei diritti e dei cittadini, che assicura la difesa in ogni fase del giudizio.

A tale riguardo la Procura Federale, nel contestare la suddetta eccezione in quanto del tutto infondata, ha ricordato come la giustizia sportiva sammarinese, come quella italiana ed internazionale, non prevede e non ha mai previsto, trattandosi di un sistema di associazionismo privato, alcun obbligo di assistenza legale dei soggetti sottoposti alle indagini e degli stessi soggetti deferiti e quindi portati dinanzi ad un dibattimento all'interno di un procedimento disciplinare.

Il dibattimento disciplinare nulla ha a che vedere con il dibattimento in sede penale, avendo ad oggetto obblighi associativi e non reati. Dinnanzi agli organi di giustizia sportiva si discute di beni giuridici "tutelati dal calcio mondiale" e non dal Codice Penale.

La Procura Federale nel richiamarsi alla disposizione contenuta al comma 4° dell'art. 19 del Regolamento Disciplina, che prevede che il dibattimento si svolge in contraddittorio e con facoltà dei soggetti deferiti di stare in giudizio con l'assistenza da una propria persona di fiducia, non di un avvocato, e nel richiamarsi alla disposizione di cui al comma 5° dell'art. 24 del Regolamento Disciplina, che stabilisce un analogo principio, ha sottolineato come, nel caso *de quo*, il signor Casadei abbia scelto liberamente, in sede di indagini, di farsi ascoltare senza una persona di fiducia.

Sull'ulteriore istanza preliminare avanzata dalla difesa del signor Casadei con la quale, al fine di garantire il principio del contraddittorio, si è richiesto di "ascoltare nuovamente" lo stesso dinnanzi alla Commissione Disciplinare e "di stralciare" la precedente dichiarazione resa in sede di audizione in data 8 febbraio 2023, la Procura ha contestato siffatte richieste in quanto inammissibili, poiché non previste dalla vigente normativa, ed altresì infondate, poiché il signor Casadei ha letto, sottoscritto e firmato la propria dichiarazione, accettandola nella sua interezza.

Ha quindi sottolineato come nell'ordinamento sportivo sammarinese, come in altri ordinamenti sportivi, non esiste la fattispecie dello stralcio, non è dunque un istituto invocabile (nessun giudice sportivo ha il potere di stralciare un atto).

Neppure il “riascolto” in dibattimento è previsto in ambito disciplinare, in quanto il sistema di giustizia sportiva è un sistema inquisitorio, dove tutto ciò che è stato acquisito durante le indagini ha valore pieno di prova.

Il principio del contraddittorio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del signor Casadei, è stato pienamente garantito in quanto la normativa federale consente al soggetto deferito di costituirsi in giudizio e di depositare proprie memorie difensive.

La Procura Federale ha quindi contestato le argomentazioni difensive in merito all’acquisizione ed utilizzabilità nel presente procedimento disciplinare dell’audio Whatsapp, non comprendendone la ratio, visto che l’audio è stato legittimamente acquisito dalla Procura Federale in quanto consegnatole da una società di calcio affiliata alla Federazione e tenuto conto che lo stesso signor Casadei ha da subito ammesso la paternità dell’audio di cui si discute.

Sulla ulteriore richiesta della difesa del signor Casadei di esaminare e valutare anche gli altri messaggi Whatsapp intercorsi fra il signor Casadei ed il signor Barretta prima e dopo l’audio incriminato, il Procuratore Federale ha evidenziato che gli stessi messaggi le sono stati mostrati e fatti ascoltare in sede di audizione ma che si tratta di messaggi prettamente personali e, non trattando di calcio, di nessuna attinenza al presente procedimento.

La Procura Federale ha infine sottolineato come il carattere del deferito non sia in alcun modo rilevante in questa vicenda in quanto la Procura ha indagato sul “comportamento” del Direttore Sportivo all’epoca dei fatti e non sul “carattere” della persona.

La pronuncia “*Napoli-Giannello*”, ha aggiunto il Procuratore Federale, non può essere presa in considerazione in quanto trattasi di un caso completamente diverso e pertanto non accettabile come precedente giudiziale. Nella suddetta circostanza, infatti, il Giannello dalla Corte d’Appello della FIGC è stato dichiarato “soggetto non attendibile” (cambia versione dei fatti) mentre, nell’illecito contestato, il signor Casadei è attendibile, avendo ammesso di aver inviato un audio Whatsapp e di aver fatto una proposta, ed avendo infine ammesso che “non se n’era fatto niente” per il clamore derivato dalla diffusione del messaggio.

Dopo aver analizzato la difesa del signor Casadei, la Procura Federale ha replicato alle memorie difensive della società La Fiorita 1967, depositate in data 6 ottobre 2023, richiamandosi integralmente a quanto già indicato e dedotto nel proprio atto di deferimento e negli atti istruttori.

Ha quindi sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della suddetta società, l’eventuale collaborazione della società, ove riconosciuta, non

equivarrebbe comunque a scriminare la responsabilità della stessa. La collaborazione, se sussistente, può essere valutata infatti come “premiale” al solo fine di ridurre la sanzione ma non per scriminare il meccanismo della responsabilità oggettiva.

Secondo la Procura Federale il meccanismo della responsabilità oggettiva rappresenta uno dei pilastri di tutto il sistema giudiziario sportivo e non vi sono dubbi che la società La Fiorita 1967 debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

Non solo, per come è strutturato l’istituto della responsabilità oggettiva, la società sportiva è chiamata a rispondere a prescindere del concorso o meno della dirigenza nella condotta contestata, essendo chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per la sola condotta posta in essere dal proprio Direttore Sportivo.

La Procura Federale è passata quindi ad esaminare l’istituto della collaborazione previsto e disciplinato dall’art. 32 del Regolamento Disciplina, sottolineando l’importanza di detto istituto e la necessità di farne ricorso solo laddove sussistano tutti i presupposti richiesti dalla normativa, al fine di evitare disparità di trattamento ed al fine di non premiare soggetti ingiustamente.

Nel caso di specie, ad avviso della Procura Federale, mancherebbero del tutto le condizioni ed i presupposti per riconoscere alla società La Fiorita 1967 la collaborazione ex art. 32 Regolamento Disciplina, e pertanto la stessa Procura Federale in sede di formulazione di richieste sanzionatorie non solo non richiederà che detto istituto venga applicato ma, al contrario, ne chiederà espressamente la non applicazione.

Il comportamento della società La Fiorita 1967, secondo la Procura federale, non è stato collaborativo, la collaborazione perché sia qualificata tale deve essere “vera” e soprattutto “coerente”, verità e coerenza che sono venute a mancare, nel caso *de quo*, nel momento in cui la suddetta società, dopo avere sospeso il signor Casadei quantomeno fino al termine delle indagini a suo carico, e dopo essersi dotata di un Regolamento Etico, nelle more del giudizio lo ha tesserato nuovamente per sette giorni al fine di poterlo fare partecipare, al seguito della propria squadra, alla partita internazionale di calcio di Conference League.

Secondo la Procura Federale detto comportamento non solo si pone in netto contrasto con le dichiarazioni di intenti e con la dichiarata collaborazione della società La Fiorita 1967 ma risulta essere altresì offensivo nei confronti di tutte le altre società e soprattutto nei confronti delle società coinvolte a vario titolo in questa vicenda, le quali hanno realmente collaborato.

La società S.C. Faetano ha realmente collaborato, ha prontamente denunciato il fatto, ha reso possibile la puntuale ricostruzione dello stesso ed in un’ottica di reale

collaborazione ha denunciato anche fatti a proprio carico, quali il mancato tesseramento del signor Barretta.

La Procura Federale ha infine sottolineato che richiesta di chiarimenti inviata dalla società La Fiorita 1967 alla Federazione, di cui alle memorie difensive della società, non poteva riguardare il signor Casadei, che all'epoca dei fatti non risultava essere stato condannato, ma riguardava altri dirigenti che stavano scontando una sanzione loro irrogata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 14 (illecito amministrativo).

Prima di passare alla formulazione delle richieste sanzionatorie, la Procura Federale ha chiesto che, per le ragioni esposte, l'art. 32 del Regolamento Disciplina non venga applicato alla società La Fiorita 1967 mentre venga applicato, con sanzioni anche al di sotto dei minimi edittali, a favore della società S.C. Faetano e del signor Barretta nonché a favore del signor Casadei, in quanto anche quest'ultimo è stato estremamente credibile durante le indagini ed ha mostrato un comportamento leale.

Passando alle richieste sanzionatorie, la Procura Federale ha concluso chiedendo le seguenti sanzioni:

- a carico del signor **Casadei Denis**, all'epoca di fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967, per la violazione di cui all'art. 7 comma 1° Reg Disciplina, visto il comportamento credibile e leale valutabile positivamente ai sensi dell'art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, ed andando al di sotto dei minimi edittali: **anni 1 e mesi 3 di inibizione ed ammenda di Euro 700,00;**

- a carico del signor **Barretta Raffaele**, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° Reg Disciplina, visto il comportamento collaborativo tenuto durante la fase inquisitoria valutabile positivamente ai sensi dell'art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, **mesi 5 di inibizione**, da scontarsi nel momento in cui verrà nuovamente tesserato presso la FSGC;

- a carico del signor **Gasperoni Fabio**, Presidente e legale rappresentante della società S.C. Faetano, per la violazione di cui all'art. 1 comma 2° Reg Disciplina, visto il comportamento collaborativo valutabile positivamente ai sensi dell'art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, **mesi 1 di inibizione;**

- a carico della società **S.C. Faetano**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2° Reg. Disciplina, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante signor Fabio Gasperoni ed al signor Raffaele Barretta che svolgeva all'epoca dei fatti attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1, comma 1° del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa, visto il comportamento collaborativo valutabile positivamente ai sensi dell'art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, **Euro 150,00 di ammenda;**

- a carico della società **La Fiorita 1967**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2° Reg. Disciplina e dell'art. 7, comma 1° del Regolamento Disciplina, per le condotte ascritte al proprio Direttore Sportivo *pro tempore* Sig. Denis Casadei, **Euro 1.000,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2023-2024.**

Le richieste dei deferiti.

I difensori dei deferiti hanno illustrato ed integrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni.

L'avv. **Paride Bugli**, legale dei signor Denis Casadei, dopo essersi richiamato alle proprie memorie difensive ed alle questioni preliminari ivi sollevate relative al diritto alla difesa che deve essere sempre garantito, anche in ambito di giustizia sportiva, ha sottolineato che il signor Casadei gli ha riferito che il discorso da lui fatto in sede di audizione era ben più ampio e che quanto verbalizzato non rende l'idea di quanto da quest'ultimo raccontato.

In merito agli ulteriori messaggi che il signor Casadei si è scambiato con il signor Barretta e fatti vedere ed ascoltare dal proprio assistito anche alla Procura Federale in sede di audizione, l'avv. Bugli ha sottolineato come questi fossero un tutt'uno con l'audio oggetto di contestazione, non erano quindi influenti e facevano ben capire il tono della conversazione intercorsa.

Riprendendo le proprie memorie difensive, ha quindi sottolineato come, se si analizza la definizione di "proposta" ex art 7. Reg. Disciplina, tale fattispecie non si configuri nel caso di cui si discute.

Il signor Casadei ha inviato un messaggio al signor Barretta chiedendo allo stesso di esortare la squadra del Faetano a vincere, cosa che dovrebbe essere la normalità in ambito sportivo e pertanto una proposta di questo tipo, ove configuratasi, non dovrebbe essere sanzionata quantomeno come una proposta di illecito.

Secondo la difesa del signor Casadei ci troviamo di fronte ad un messaggio sicuramente infelice, in particolare per quanto concerne la seconda parte dello stesso (quella relativa all'ammonizione dell'attaccante Prandelli), sicuramente non giustificabile se proveniente da un tesserato come nel caso del proprio assistito, ma non per questo, per detta difesa, si deve necessariamente arrivare alla conclusione di essere di fronte ad un illecito sportivo.

Singolare, secondo la stessa difesa, è stata la posizione del signor Berardi, allenatore del Cosmos, il quale dinnanzi alla Procura Federale si dice preoccupato dell'audio del signor Casadei salvo poi essere smentito dal proprio dirigente signor Paolo Montagna

che, sentito dalla Procura Federale in sede di audizione, riferisce di un Berardi tranquillo, per niente preoccupato, il quale ha fatto ascoltare l'audio alla propria squadra scherzandoci sopra, ben conoscendo il carattere del signor Casadei.

Replicando alla Procura Federale, l'avv. Paride Bugli ha quindi affermato che, se è vero che l'illecito sportivo è un illecito a consumazione anticipata, nel caso di specie non c'è stata alcuna consumazione neppure anticipata. Più semplicemente il signor Casadei ha offerto un aperitivo al signor Barretta ed ai suoi giocatori, per ricambiare un favore ricevuto, invitandolo a vincere.

Il tono dei messaggi che il signor Casadei ed il signor Barretta si sono scambiati è, secondo l'avv. Bugli, di estrema superficialità, confidenziale e scherzoso; pertanto, non ci sarebbero gli estremi per ricondurre al signor Casadei alcuna responsabilità in merito all'illecito sportivo.

L'avv. Paride Bugli, si è quindi soffermato sulla figura e sul ruolo del signor Barretta. Il signor Barretta non riveste un ruolo ben definito e con poteri decisionali all'interno della società; pertanto, la sua figura va valutata con "il giusto peso".

Ha quindi richiesto alla Commissione Disciplinare di non procedere con alcuna sanzione e che il proprio assistito venga prosciolto perché l'illecito contestato non sussiste.

L'avv. **Guido Camera**, legale della società La Fiorita 1967, si è richiamato *in primis* a quanto già illustrato nelle proprie memorie difensive.

Quindi, in risposta a quanto evidenziato in dibattimento dalla Procura Federale, la quale ha richiesto espressamente che non venga applicata alla società La Fiorita 1967 l'attenuante di cui all'art. 32 del Regolamento Disciplina, sul presupposto della condotta tenuta dalla medesima società al termine della stagione sportiva, quando, dopo averlo cautelativamente sospeso, ha nuovamente tesserato il signor Casadei per consentirgli la partecipazione ad una competizione sportiva internazionale, si è soffermato su quelle che sono state le condotte ed i comportamenti posti in essere dalla Società subito dopo avere appreso il contenuto del messaggio audio del proprio Direttore Sportivo.

Ha quindi sottolineato che:

- in data 3 febbraio 2023 la società La Fiorita 1967 è venuta a conoscenza dell'audio Whatsapp;
- in data 4 febbraio 2023 la stessa società La Fiorita 1967 ha sospeso verbalmente il signor Casadei ed in data 5 febbraio 2023 ha segnalato l'accaduto alla Procura

Federale ed ha sospeso, mediante consegna a mano della relativa lettera, il proprio Direttore Sportivo;

- in data 16 febbraio 2023 la società ha trasmesso alla FSGC il Codice Etico.

In dieci giorni la Società ha quindi posto in essere, secondo la difesa, tutta una serie di condotte attive e, come confermato dai dirigenti della società Cosmos, non era minimante a conoscenza dell'operato del signor Casadei.

Il signor Casadei, come sostenuto dalla stessa Procura Federale, ha collaborato e questa collaborazione è rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante anche a favore della società La Fiorita 1967, la quale lo sospende, fa la denuncia ed adotta un codice etico.

Sulla base di quanto sopra, l'avvocato Camera ha quindi chiesto quale possa e debba essere la condotta effettivamente "esigibile" alla società sportiva; che cosa si possa esigere ragionevolmente da una società sportiva di ulteriore rispetto a quello che si è fatto per poterla ritenere collaborativa.

La condotta di fine di luglio, secondo la difesa, è un *post facto* che non incide sulla valutazione del giudice rispetto alla concretezza della collaborazione, alla esigibilità della condotta ed all'individuazione anche in termini motivazionali della condotta alternativa che sarebbe stata ammessa.

La difesa si è poi soffermata sulla distinzione effettuata dalla Procura Federale circa l'utilizzabilità della prova in sede penale ed in ambito sportivo, evidenziando che in merito alle intercettazioni telefoniche il giudice, nel valutarle, deve contestualizzarle e nella valutazione del disvalore deve dare rilievo anche al modo in cui si calano quelle conversazioni, non si deve essere tratti in inganno dal linguaggio gergale, dalla circolarizzazione delle notizie (calciopoli 2005).

La difesa ha poi proseguito sostenendo che, quando si valuta la responsabilità oggettiva in capo alla società La Fiorita 1967, si deve anche considerare l'effettivo grado dell'imputabilità alla società.

Nel caso di specie, prosegue, si sta discutendo di una condotta che, qualora integri la fattispecie di illecito sportivo e non invece una condotta diversa, legata alla violazione di principi di carattere generale, ha comunque un'offensività molto limitata (il fatto è stato portato a conoscenza dell'immediatezza) ed a questa condotta imputabile al solo signor Casadei è seguita una condotta fittiva, di natura collaborativa, da parte della società La Fiorita 1967.

La condotta successiva, la corrispondenza mail con la Federazione per chiedere chiarimenti, è, secondo la difesa, una ulteriore prova e dimostrazione della buona fede e della trasparenza della società La Fiorita 1967.

Sulla base di quanto esposto, l'avv. Guido Camera ha quindi concluso chiedendo che, in caso di sussistenza della responsabilità oggettiva da parte della società La Fiorita 1967, vengano riconosciute, in quanto sussistenti, le attenuanti di cui all'art. 32 del Regolamento Disciplina, sia tenuto conto della collaborazione prestata dalla Società sia tenuto conto della collaborazione già riconosciuta dalla stessa Procura Federale al signor Casadei.

Ha preso quindi la parola l'avv. **Rossano Fabbri**, legale della società S.C. Faetano, il quale ha riportato l'attenzione della Commissione alla figura del signor Barretta.

Il signor Barretta, ha affermato l'avvocato, non è mai stato il Direttore Sportivo della S.C. Faetano, non è mai stato tesserato per la società e non ha mai svolto attività societarie rilevanti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Disciplina (il concetto di rilevanza è difficilmente definibile, non esistendo un'elencazione analitica delle stesse). Secondo questa difesa è la sola Procura Federale che ha desunto dalle dichiarazioni rese dal signor Gasperoni e dal signor Barretta che quest'ultimo abbia rivestito la carica di Direttore Sportivo per la società S.C. Faetano, ma, a ben vedere, nelle dichiarazioni rese in sede di audizione dagli stessi non risulta che questi abbiano mai affermato questa circostanza.

Il signor Barretta, ha continuato la difesa, ha svolto, come in maniera cristallina dichiarato dalle stesse parti interessate, una semplice attività di collaborazione, che lo stesso svolgeva per tante altre società anche di San Marino (inclusa la società La Fiorita 1967).

Se non si può escludere, ha proseguito l'avvocato, che anche la semplice attività di collaborazione possa rientrare fra le attività rilevanti ai sensi dell'art. 1 Regolamento Disciplina e quindi essere fonte di responsabilità in capo al signor Gasperoni ed alla società S.C. Faetano, quello che è certo è che il signor Barretta non era e non poteva essere il Direttore Sportivo della S.C. Faetano, sia perché svolgeva attività di ricerca e segnalazione di calciatori anche per altre società, sia perché la stessa società S.C. Faetano non voleva e non poteva inquadralo come tale.

Il Barretta, secondo questa difesa, è un soggetto che svolge più l'attività di segnalatore e procuratore di calciatori, non in esclusiva per una società.

Se il signor Gasperoni è stato deferito per non avere tesserato il signor Barretta quale Direttore Sportivo della società S.C. Faetano, ha proseguito e concluso la difesa, il signor Gasperoni deve essere dichiarato esente da responsabilità perché non poteva tesserare quale Direttore Sportivo il signor Barretta, perché svolgeva attività anche per altre squadre (non vi è mai stato un rapporto di esclusiva con la società S.C. Faetano).

Conseguentemente non può neppure esserci responsabilità diretta ed oggettiva in capo alla società S.C. Faetano.

In replica alle difese dell'avvocato Bugli e dell'avvocato Camera, la Procura Federale ha sottolineato che:

- la responsabilità oggettività è un meccanismo oggettivo e finché sussiste non vi può essere un grado (è un meccanismo automatico);
- la corrispondenza mail tra la società La Fiorita 1967 e la Segreteria della FSGC si riferisce ai soggetti squalificati (e non squalificandi) della Società a seguito di altro precedente procedimento e non riguarda il signor Casadei che non era squalificato, ma solo sospeso. Tesserando quest'ultimo la società ha smentito sé stessa e pertanto non vi è stata collaborazione.

L'avv. Camera, sul primo punto, ha sottolineato che la graduazione dell'illecito esiste da sempre nell'ambito dell'ordinamento sportivo ed in presenza di determinate circostanze si può arrivare anche all'esonero da responsabilità.

Sul secondo punto, ha evidenziato il dato oggettivo, ovvero che il tesseramento per una settimana del signor Casadei era coerente con quanto richiesto alla Federazione. La condotta della società è stata coerente e non censurabile in quanto anche se il signor Casadei fosse stato squalificato avrebbe comunque potuto partecipare alla competizione internazionale.

Hanno preso quindi la parola il signor **Denis Casadei**, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967 e il signor **Fabio Gasperoni**, Presidente e Legale Rappresentante della società S.C. Faetano.

Il signor Denis Casadei ha confermato che il verbale di audizione è stato dallo stesso sottoscritto, sottolineando però che in questa vicenda non c'è alcun illecito ma più semplicemente uno scambio di favori. Ha offerto un aperitivo ad un collega e amico che l'aveva aiutato a portare alla società La Fiorita 1967 il calciatore Russo.

In merito al messaggio ha sottolineato il carattere "goliardico" dello stesso, evidenziando che il signor Barretta neanche gli ha risposto al messaggio, al messaggio hanno fatto seguito delle faccine Emoji ed il video divenuto virale in rete del "pullman del Monza".

Il signor Fabio Gasperoni ha confermato i fatti così come ricostruiti dal proprio legale ed in merito al rapporto fra la società S.C. Faetano ed il signor Barretta ha confermato che quest'ultimo non è mai stato tesserato per la società, non è mai stato Direttore Sportivo ed aveva avuto solo rapporti di collaborazione con la Società, come del resto aveva avuto con altre società calcistiche di San Marino ed estere.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattito.

Le questioni preliminari e le istanze istruttorie:

In merito alle questioni preliminari ed alle istanze istruttorie sollevate, nella memoria difensiva, dall'avv. Paride Bugli nell'interesse del proprio assistito, e più precisamente in merito:

1) all'istanza preliminare con la quale si è contestato che il signor Casadei Denis sarebbe stato ascoltato dalla Procura Federale in data 08 febbraio 2023 senza l'assistenza di alcun difensore e ciò in contrasto con l'art. 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini che assicura la difesa in ogni fase del giudizio,

la Commissione Disciplinare rigetta l'eccezione in quanto totalmente infondata.

Si rileva infatti che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4° del Regolamento Disciplina, i soggetti meglio indicati al primo comma dello stesso articolo hanno l'obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi di disciplina sportiva;
- il sistema calcistico sammarinese (FSGC) è un sistema di associazionismo privato, ove non risulta previsto, dalla normativa vigente, alcun obbligo di assistenza legale dei soggetti sottoposti alle indagini e neppure dei soggetti deferiti e quindi portati dinanzi ad un dibattito all'interno di un procedimento disciplinare;
- ai sensi dell'art. 19, comma 4° del Regolamento Disciplina, è stabilito che le parti possono stare in giudizio con l'assistenza di una persona di propria fiducia e quindi non necessariamente di un legale, ai sensi dell'art. 24, comma 5° del Regolamento Disciplina;
- l'avviso di convocazione, inviato in data 06 febbraio 2023 dalla Procura Federale al signor Casadei, indicava espressamente la "*facoltà di farsi assistere da una persona di [sua] fiducia*";
- la Procura Federale, prima di ascoltare il signor Casadei, ha testualmente rappresentato allo stesso che "*è possibile che siano emersi o che successivamente emergeranno eventuali fatti a suo carico da dichiarazioni già rese o che verranno acquisite da altri tesserati*", consentendo a quest'ultimo di prendere tutte le decisioni del caso;
- il signor Casadei, in maniera libera e consapevole, ha deciso di rispondere alle domande della Procura Federale.

2) all'istanza istruttoria con la quale, contestata la violazione del principio del contraddittorio, si è chiesto di sentire nuovamente in dibattimento il signor Casadei, con stralcio della precedente dichiarazione resa in sede di audizione in data 8 febbraio 2023, richiedendo altresì, con il consenso del signor Barretta, di ascoltare in dibattimento gli altri messaggi della conversazione intercorsa fra i signori Casadei/Barretta,

la Commissione Disciplinare rigetta l'istanza in quanto totalmente infondata.

Si rileva infatti che:

- il signor Casadei è stato ascoltato dalla Procura Federale, in sede di audizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa federale;
- lo stesso ha risposto spontaneamente e consapevolmente alle domande che gli sono state formulate e ha sottoscritto il relativo verbale, accettandolo nella sua interezza;
- il "riascolto" in dibattimento non è previsto in ambito disciplinare, in quanto il sistema di giustizia sportiva è un sistema inquisitorio, dove tutto ciò che è stato acquisito durante le indagini ha valore pieno di prova;
- lo "stralcio" di prove regolarmente acquisite non è previsto nell'ordinamento sportivo sammarinese.

La decisione e i motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento disciplinare n. 16/2023, rileva quanto segue:

Il signor Casadei Denis, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del giorno 11 settembre 2023, per rispondere della violazione di cui all'art. 7, comma 1°, del Regolamento Disciplina della FSGC.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Casadei Denis per avere tentato, prima della gara di Campionato Sammarinese Faetano-Cosmos del 05 febbraio 2023 SS 22/23, di alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa inviando al Sig. Raffaele Barretta un messaggio vocale con cui prometteva un aperitivo ai calciatori del Faetano in caso di vittoria della medesima società ed un plus di € 50,00 in caso di espulsione del Sig. Matteo Prandelli, calciatore della società S.S. Cosmos. Tentativo poi non concretizzatosi a causa del clamore immediato che ha avuto la

condotta del sig. Casadei fra le squadre coinvolte e nell'ambiente del calcio sammarinese.

Secondo la Procura Federale i fatti contestati al signor Casadei risulterebbero ampiamente provati sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo:

i) dal tenore del messaggio audio, inviato via Whatsapp dal signor Casadei al signor Barretta, che viene di seguito testualmente riportato: *“Raffa ascoltami: sabato ore 15 Faetano Cosmos – di ai tuoi ragazzi, se vuoi ti mando un vocale da mandargli, di ai tuoi ragazzi che se fanno un risultato positivo l'aperitivo è pagato ok se gioca Prandelli, se gioca Prandelli, c'è un plus di 50 euro se qualcuno stuzzicandolo per un motivo o per un altro lo fa ammonire perché è in diffida. Conto su di te!”*.

Secondo la Procura Federale il contenuto del suddetto messaggio audio non lascerebbe dubbi sulla condotta illecita del signor Casadei e sarebbe, già da solo, sicuramente rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi sanzionabile ai sensi di quanto previsto e stabilito dall'art. 7 del Regolamento Disciplina.

L'illecito sportivo, così come previsto e disciplinato dall'art. 7 del Regolamento Disciplina, si sarebbe, infatti, già perfezionato con il semplice invio di questo messaggio Whatsapp, trattandosi di un illecito a consumazione anticipata, dove viene quindi anticipata la soglia di punibilità anche al “tentativo” di illecito e non è pertanto necessario che la proposta di combine vada necessariamente a buon fine ovvero che ci sia la finalizzazione, in campo, dell'alterazione (quest'ultima circostanza costituirebbe soltanto un'aggravante dell'illecito, già ampiamente punibile);

ii) dalle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal signor Casadei, il quale, in merito al contenuto del messaggio, avrebbe confermato che si trattava di una *“proposta di ricambiare un favore”* che gli aveva fatto il signor Barretta e che indirettamente la suddetta proposta avrebbe fatto ottenere un vantaggio in classifica alla propria squadra, ovvero alla società La Fiorita 1967, escludendo che si trattasse di uno scherzo e concludendo che poi non se ne era fatto più nulla, dopo avere saputo della denuncia presentata in Procura Federale dalla società Cosmos.

Le stesse dichiarazioni, evidentemente di natura autoaccusatoria, rese in sede di audizione dallo stesso signor Casadei e sulle quali non vi sarebbero neppure dubbi in merito all'attendibilità e credibilità, ad avviso della Procura Federale, confermerebbero ulteriormente, qualora ve ne fosse stato bisogno, la volontà del signor Casadei di voler alterare il regolare svolgimento della partita di calcio Faetano-Cosmos, al fine di far ottenere un vantaggio in classifica alla società La Fiorita 1967;

iii) dalla percezione della condotta posta in essere dal signor Casadei da parte dei tesserati e delle società coinvolte.

Secondo la Procura Federale, i tesserati e le società coinvolte a vario titolo in questa vicenda avrebbero immediatamente percepito di essere *di fronte ad un tentativo di combine*, tanto che, appena venute a conoscenza del contenuto dell'audio in oggetto, evidentemente ritenuto grave e rilevante sotto il profilo disciplinare, hanno immediatamente presentato denuncia alla Procura Federale.

L'illecito sportivo

Il primo comma dell'art. 7 del Reg. Disciplina recita testualmente: *"Rispondono di illecito sportivo le Società sportive, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell'ordinamento federale di cui all'art. 1, comma 1 i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l'integrità delle gare e delle competizioni."*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'illecito sportivo, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare le suddette condotte illecite, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riportano testualmente, come già avvenuto in occasione delle decisioni di questa Commissione relative ai procedimenti disciplinari n. 5/2017, n. 26/2018 e n. 18/2018, alcune pronunce emanate dalle autorità di giustizia sportiva della vicina Italia, sul presupposto che le norme che vanno a prevedere e disciplinare, nei due ordinamenti, l'illecito sportivo sono state formulate in maniera pressoché analoga.

"Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo."

Il comma 1 dell'art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Figc fornisce una definizione ben precisa di ciò che viene inteso per illecito sportivo.

Nel testo si possono ravvisare 3 diverse ipotesi di illecito: 1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione; 2) atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione; 3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo si configura come tale anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di una competizione non siano stati effettivamente alterati, non si sia giunti quindi al risultato "combinato". Al fine della configurazione di illecito sportivo, "non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara.

L'illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit., secondo il quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione”. (Decisione n. 4/2015 del Collegio di Garanzia del Coni, Sezioni Unite)

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc – Sezione Disciplinare nel Comunicato Ufficiale n. 48/TFN (2015/2016) del 1° febbraio 2016, osserva che “l'art. 7.1. CGS, infatti non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo: si che l'evento di danno (l'alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti modo non equivoco”. Gli atti diretti alla commissione di un illecito sportivo devono avere un minimo di concretezza. (Commissione di Appello Federale deferimento Moggi ed altri, CU n. 1/C del 14 luglio 2006) e devono essere compiuti da soggetti con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (Corte di Appello Federale, CU n. 2/CF del 4 agosto 2006). **Per ottenere la prova del fatto doloso che sta alla base dell'illecito sportivo, è sufficiente dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, la ragionevole certezza della commissione dell'illecito.** Tale orientamento si differenzia dal processo penale in cui la commissione dell'illecito deve essere provata con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio. Ex multis, nel Comunicato Ufficiale n.21/CFA (2015-2016) del 9 settembre 2015 la Corte Federale di Appello afferma che “la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011) ed in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.” (Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

“E' dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all'alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non

assume rilievo alcuno ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto e punito dall'Art. 7 CGS, considerata l'anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che "prescinde dal realizzarsi dell'evento cui l'atto è preordinato (CAF. C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l'ipotesi delineata dall'Art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo, e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli "atti diretti" contenuto nella norma conferisce all'illecito sportivo aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento, così da assumere la struttura del cd. "reato di attentato" o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo" (Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – Comunicato Ufficiale n. 114/CFA (2015/2016).

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare n. 16/2023, ad avviso di questa Commissione **non risulta sufficientemente provata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico**, la commissione dell'illecito sportivo, ex art. 7, comma 1 Regolamento Disciplina, da parte del signor Casadei Denis, la cui condotta assume bensì rilevanza, sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina.

Infatti questa Commissione Disciplinare, sul punto, sottolinea che rientra sicuramente fra i poteri del Giudice quello di riquilibrare il fatto giuridico in sede di giustizia sportiva.

La riquilibratura giuridica del fatto costituisce, infatti, un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell'imputazione, essendo necessario che l'indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto.

"La giurisprudenza pacificamente riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico in sede giudiziale sportiva e, quindi, di sussumere il fatto all'interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell'atto di deferimento (ex multis, Decisione C.F.A. – Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. n. 0057/CFA del 19 dicembre 2022; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 26/2018); la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell'imputazione, essendo necessario che l'indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. La suddetta conclusione è supportata, oltre che dal principio di informalità del procedimento sportivo (posto dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI), anche dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha rimarcato le esigenze connesse alla domanda di giustizia, evidenziando come, dunque, occorra, per quanto possibile, interpretare la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia. L'obbligo di contestazione degli addebiti deve ritenersi assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. È, quindi, necessario e sufficiente individuare e indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, il c.d. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione".

Si rileva pertanto che:

i) in merito al tenore del messaggio audio, su cui si fonda la contestazione avanzata dalla Procura Federale al signor Casadei, **non è irrilevante**, al fine della configurabilità o meno dell'illecito sportivo, ex art. 7, comma 1 Regolamento Disciplina, la **"contestualizzazione"** dello stesso.

Dall'esame dello screen shot, allegato alla memoria difensiva depositata in atti nell'interesse del signor Casadei, emerge *ictu oculi* che:

- al messaggio audio inviato dal signor Casadei non fa seguito alcuna risposta alla presunta proposta di combine da parte del signor Barretta;

- al suddetto messaggio seguono invece, nell'ordine, degli Emoji e più precisamente delle faccine sorridenti ed un video diventato virale in rete, il tutto in un contesto che appare più confidenziale, triviale e goliardico piuttosto che illecito.

Il signor Barretta, ovvero il destinatario della presunta proposta di combine, che non è stato deferito né per illecito sportivo né per omessa denuncia e, allo stesso tempo, è stato ritenuto dalla Procura Federale persona attendibile e collaborativa, ha dichiarato testualmente: *"Dopo questa operazione, **scherzando**, ho più di una volta chiesto a Denis di **contraccambiare in qualche modo il favore che gli avevo fatto**. Preciso tutto questo perché secondo me il messaggio di Denis che ho ascoltato prima era una **risposta scherzosa** alle mie richieste di avere qualche ricompensa, secondo me la Fiorita non era assolutamente al corrente",* per poi aggiungere: *"... ho ritenuto di spronare i difensori visto che noi avremmo fatto una partita difensiva. **Della serie "impegnatevi di più così ci andiamo a fare un aperitivo"**",* non avvertendo dunque minimamente la presunta portata illecita del messaggio inviatogli, che è stato invece percepito semplicemente come uno **scherzo**.

Queste dichiarazioni del signor Barretta sono state puntualmente confermate anche dal signor Fabio Gasperoni, Presidente della società S.C. Faetano, il quale, ascoltato dalla Procura Federale, ha dichiarato che il signor Barretta gli aveva riferito che: *"il messaggio di Casadei era solo uno scherzo"* e che lo aveva mandato ai suoi calciatori *"per riderci sopra"* e che si trattava di un *gioco*;

ii) il signor Casadei, ascoltato dalla Procura Federale in sede di audizione, a ben vedere, se è vero che non ha disconosciuto la paternità del messaggio audio, non ha mai dichiarato né confermato di avere anche solo tentato di alterare il risultato della partita di calcio Faetano-Cosmos. Il signor Casadei ha, al contrario, affermato che il suo intento era semplicemente quello di ricambiare un favore fattogli dal signor Barretta e che non aveva assolutamente interesse a *contattare qualcuno della Cosmos e/o del Faetano*;

iii) per quanto concerne infine **"la percezione della condotta"** posta in essere dal signor Casadei da parte dei tesserati e delle società coinvolte, ad avviso di questa Commissione non tutti, a dire il vero, avrebbero avvertito nel messaggio audio *de quo* una **"seria"** proposta di combine.

Ad esempio, i dirigenti della società La Fiorita 1967, sentiti dalla Procura Federale, nel prendere le distanze dalla condotta tenuta dal loro direttore sportivo, hanno tutti indistintamente sottolineato il carattere *"esuberante"* e *"goliardico"* del signor Casadei ed a questo ambito hanno ricondotto la vicenda di cui si discute.

Se queste dichiarazioni, ai fini della presente decisione, debbono essere valutate dal giudice con estrema cautela e riserva, tenuto conto degli evidenti interessi della società La Fiorita 1967, chiamata comunque a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del proprio tesserato, non si può dire altrettanto delle dichiarazioni rese dai tesserati e dirigenti della società S.S. Cosmos.

Il signor Paolo Montagna, dirigente della società S.S. Cosmos, sul punto ha dichiarato testualmente alla Procura Federale: *“Mi ha girato su Whatapp [s] l’audio il nostro allenatore Nicola Berardi, il giorno venerdì mattina 3 febbraio alle 10.34 prima della partita della 18^a giornata che era Faetano-Cosmos ... Aggiungo che **Nicola Berardi** ... aveva un atteggiamento quasi scherzoso perché secondo lui **si trattava di un atteggiamento tipico del personaggio Casadei** che tutti conosciamo e che lo avrebbe fatto ascoltare per stimolare la squadra.”*

Stando alla dichiarazione del signor Montagna, l’allenatore Berardi non era minimamente preoccupato e neppure aveva avvertito nel messaggio *de quo* alcunché di grave, tanto da scherzarci sopra. L’unica preoccupazione del signor Berardi è stata quella di evitare un deferimento per omessa denuncia, come risulta dalla dichiarazione resa in sede di audizione, ove lo stesso ha raccontato di avere consegnato ai propri dirigenti il messaggio whatsapp *“affinché sporgessero denuncia alla Procura Federale al fine di evitare qualsiasi rischio di incappare in una omessa denuncia”*.

Questa circostanza è stata altresì confermata dal signor Bellocchi, il quale ha riferito alla Procura Federale di essere stato lui ad inviare il messaggio all’amico Nicola Berardi con l’intento di riderci su, ben conoscendo il signor Denis Casadei e sapendo che è un *personaggio chiacchierone*. Lo stesso Bellocchi ha raccontato che, dopo avere inviato l’audio, l’allenatore in seconda della società S.S. Cosmos lo ha chiamato dicendogli che *Nicola [Berardi] era preoccupato della cosa e voleva fare denuncia alla procura federale per evitare un’omessa denuncia*.

Lo stesso Berardi, incurante del contenuto del messaggio audio, evidentemente non ritenuto né serio né pericoloso, non avrà neppure problemi a far giocare il proprio attaccante Prandelli, nonostante quest’ultimo, stando a detto audio, dovesse essere il destinatario di particolari attenzioni da parte dei giocatori del Faetano.

Rilevante sul punto risulta essere anche l’atteggiamento dello stesso signor Montagna, dirigente della società S.S. Cosmos, ovvero della società che avrebbe dovuto subire gli effetti della combine e quindi avrebbe avuto il maggior interesse a ché venisse data rilevanza sotto il profilo disciplinare e quindi sanzionatorio alla condotta del signor Casadei e, a titolo di responsabilità oggettiva, della società La Fiorita 1967.

Il signor Montagna, in sede di audizione:

- dopo avere riferito di essere stato contattato dal signor Casadei, il quali gli ha detto che si trattava di una “*pataccata*”, non gli ha contestato la gravità del fatto e di avere voluto danneggiare con un comportamento inqualificabile la propria squadra, ma si è limitato a dire che “... *se non [l']avessimo denunciato ci avrebbe messo in difficoltà*”;
- ha riferito di avere informato dell'avvenuta denuncia sia la società S.C. Faetano sia la società La Fiorita 1967, consentendo a quest'ultima di attivarsi positivamente per cercare di alleggerire la propria posizione e contenere le presumibili sanzioni che le sarebbero state irrogate e tenendo quindi un comportamento, difficilmente ipotizzabile, qualora avesse ritenuta fondata e reale la proposta di combine a danno della sua squadra.

Stante quanto sopra, la Commissione rileva e dichiara:

- i) che nel caso *de quo* non è stata raggiunta la prova, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, che la condotta del signor Casadei fosse finalizzata al tentativo di alterazione della gara Faetano-Cosmos e pertanto che la suddetta condotta possa assumere rilevanza quale illecito sportivo, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Disciplina. Non risulta infatti sufficientemente provato che l'audio inviato dal signor Casadei al signor Barretta possa essere qualificato quale “atto diretto” allo scopo di alterare la fisiologia dello svolgimento della gara, o del suo risultato, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica;
- ii) di dover, nell'esercizio dei propri poteri, riqualificare la stessa condotta contestata al signor Casadei Denis, come condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale, previsti dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina, non essendo comunque giustificabile che un tesserato, tra l'altro particolarmente qualificato, quale un Direttore Sportivo, possa con un proprio comportamento, tenuto anche solo per scherzo, ingenerare nell'ambiente calcistico sammarinese anche il solo dubbio sul regolare svolgimento delle competizioni sportive come invece avvenuto nella vicenda *de quo*.

Per queste ragioni, codesta Commissione:

- **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del tesserato signor **Casadei Denis**, all'epoca di fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967, per la violazione di cui all'art. 7 comma 1° Reg Disciplina della F.S.G.C.;
- **riqualifica la condotta contestata al tesserato signor Casadei Denis**, all'epoca di fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967, come condotta non conforme ai

principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale, previsti dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina, e

- **accertata la responsabilità** per le violazioni ascritte ai sensi del predetto art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 4 di inibizione** ed **€ 300,00 di ammenda** a carico del tesserato signor **Casadei Denis** (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967);

La società La Fiorita 1967 è stata deferita, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., e dell'art. 7, comma 1 Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Direttore Sportivo all'epoca dei fatti, Sig. Denis Casadei.

Il secondo comma dell'art. 3 (Responsabilità delle Società sportive) testualmente recita: *"Le Società sportive rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta e sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati."*

Il tenore di questa disposizione, per come è stata formulata, è tassativo e pertanto, una volta verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare di un proprio tesserato, ne consegue necessariamente che la Società di appartenenza dovrà anch'essa rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per le stesse condotte accertate in capo al proprio tesserato.

Il comportamento tenuto dalla Società, prima o dopo il fatto contestato al proprio tesserato e ritenuto rilevante sotto il profilo disciplinare, non potrà pertanto mai escludere *in toto* la responsabilità della Società stessa, ma potrà soltanto incidere sulla concreta determinazione della sanzione da irrogarsi a suo carico.

Nel caso di specie, riqualficata la condotta contestata al tesserato signor Casadei Denis, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967, ed accertata la responsabilità dello stesso sotto il profilo disciplinare, per avere tenuto una condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale, previsti dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina, ne consegue che la stessa società La Fiorita 1967 dovrà rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato del proprio Direttore Sportivo, signor Casadei Denis.

Ai fini della concreta determinazione della sanzione da irrogarsi al caso *de quo*, la difesa della società La Fiorita 1967 ha chiesto l'applicazione della collaborazione

prevista dall'art. 32 del Regolamento Disciplina, che espressamente stabilisce *"In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale. In tale caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva."*, sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti. La Procura Federale, al contrario, ha contestato detta circostanza, sostenendo che la Società non possa beneficiare del trattamento premiale previsto dalla suddetta norma.

A sostegno della propria tesi, la difesa della società La Fiorita 1967 ha evidenziato che:

- come anche confermato, in sede di audizione, da tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale, la Società ed i suoi dirigenti sono risultati assolutamente estranei rispetto al presunto illecito sportivo contestato al signor Casadei Denis. La presunta condotta illecita del proprio Direttore Sportivo è stata posta in essere da quest'ultimo, a titolo esclusivamente personale, ed a completa insaputa del Club;
- il Direttivo della società, appena avuta notizia del messaggio audio contenente la presunta proposta di combine, ha concordato, all'unanimità, di sospendere in via cautelativa il proprio Direttore Sportivo, dandone prontamente comunicazione alla Procura Federale;
- la Società ha adottato in brevissimo tempo un Regolamento Etico, che è stato debitamente portato a conoscenza di tutti i giocatori.

E, con specifico riferimento alla contestazione avanzata dalla Procura Federale, secondo cui tutte le condotte collaborative poste in essere dalla Società, nell'immediatezza dei fatti, sarebbero state sconfessate dai comportamenti tenuti successivamente dalla stessa Società, la difesa della Società La Fiorita 1967 ha sottolineato testualmente che: *"Solo a fronte della precisazione della Federazione, pervenuta in data 29 giugno 2023, secondo cui "stante l'articolo 28 del Regolamento Disciplina della FSGC la squalifica dei dirigenti in questione è limitata a livello nazionale e non internazionale, La Fiorita ha ritenuto, nella massima buona fede, di tesserare per 7 giorni il signor Casadei, così da permettergli di accompagnare la squadra in Moldavia per la qualificazione alle gare europee"*, ritenendo quindi del tutto incomprensibile e alquanto illogico che un comportamento, assunto nella stagione successiva a quella dei fatti in contestazione e nel pieno rispetto delle indicazioni preventivamente fornite dalla stessa F.S.G.C. possa essere ostativo al riconoscimento dell'attenuante *de qua*, ovvero dell'applicazione al caso di specie dell'art. 32 del Regolamento Disciplina.

Secondo tale difesa, non si vede come l'aver tesserato, per partecipare ad una competizione internazionale, il signor Casadei Denis, che in quel momento non era stato né squalificato né deferito, possa essere ostativo al riconoscimento dell'attenuante *de qua*, tenuto anche conto del fatto che la squalifica che sarebbe stata eventualmente irrogata sarebbe stata comunque *limitata a livello nazionale e non internazionale*.

Secondo la Procura Federale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società La Fiorita 1967, mancherebbero del tutto, nel caso *de quo*, le condizioni ed i presupposti per riconoscere alla società La Fiorita 1967 la collaborazione ex art. 32 Regolamento Disciplina.

Ad avviso della Procura Federale il comportamento della società La Fiorita 1967 non sarebbe stato collaborativo. La collaborazione perché sia qualificata tale deve essere infatti "vera" e soprattutto "coerente", verità e coerenza che, secondo la Procura Federale, sarebbero venute a mancare, nel caso *de quo*, nel momento in cui la suddetta società, dopo avere sospeso il signor Casadei quantomeno fino al termine delle indagini a suo carico e dopo essersi dotata di un Regolamento Etico, nelle more del giudizio lo ha tesserato nuovamente per sette giorni al fine di poterlo fare partecipare, al seguito della propria squadra, alla partita internazionale di calcio di Conference League.

Secondo la Procura Federale detto comportamento non solo si è posto in netto contrasto con le dichiarazioni di intenti e con la dichiarata collaborazione della società La Fiorita 1967 ma è risultato essere altresì offensivo nei confronti di tutte le altre società calcistiche sammarinesi e soprattutto nei confronti delle società coinvolte, a vario titolo in questa vicenda, le quali hanno realmente collaborato.

La Procura Federale ha infine sottolineato che la richiesta di chiarimenti inviata dalla società La Fiorita 1967 alla Federazione, di cui alle memorie difensive della società, non poteva riguardare il signor Casadei, che all'epoca dei fatti non risultava essere stato condannato, ma riguardava altri dirigenti che stavano scontando una sanzione loro irrogata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 14 (illecito amministrativo).

Tenuto conto che ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento Disciplina la riduzione della sanzione può operare solamente su proposta della Procura, tale istituto, pertanto, non potrà trovare applicazione in quelle casistiche nelle quali manchi la suddetta proposta come confermato da Giurisprudenza, allegabile quale argomentazione di natura logica deduttiva attesa la similitudine del compendio normativo applicabile (*"Ai sensi dell'art. 128 CGS la riduzione della sanzione può operare su "proposta della Procura federale"*,

evidentemente intendendo che soltanto l'Organo inquirente è in condizione di valutare la bontà ed efficacia della collaborazione prestata. La norma, quindi, non può trovare applicazione allorché non risulti che la Procura federale non abbia proposto alcuna riduzione della sanzione.", cfr. Decisione/0015/CFA-2022-2023).

Questa Commissione, ai fini della concreta determinazione della sanzione, ritiene doveroso dare la giusta rilevanza tanto alle condotte poste in essere dalla società La Fiorita 1967 nell'immediatezza del fatto, sicuramente di natura propositiva, quanto alla successiva discutibile condotta, concretizzatasi nel nuovo tesseramento del signor Casadei Denis, nelle more del giudizio disciplinare, quando vi era stata una precisa promessa da parte della Società che il proprio Direttore Sportivo sarebbe stato sospeso almeno fino alla definizione del procedimento sportivo a suo carico.

Stante quanto sopra e tenuto conto della riqualificazione della condotta contestata al proprio tesserato signor Casadei Denis, questa Commissione in merito alla responsabilità oggettiva della società La Fiorita 1967, dopo avere riconosciuto: - l'assoluta estraneità dei Dirigenti e della Società in relazione ai fatti contestati al signor Casadei; - la rilevanza sotto il profilo della serietà delle condotte poste in essere dalla Società nell'immediatezza del fatto; - che la condotta successiva, che non può dirsi né neutra né ininfluyente tenuta dalla Società deve sicuramente valutarsi in termini negativi, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., e dell'art. 1, comma 2 Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Direttore Sportivo all'epoca dei fatti, Sig. Denis Casadei, e irroga la sanzione di **€ 200,00 di ammenda** a carico della società **La Fiorita 1967**.

Il signor Gasperoni Fabio all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società S.C. Faetano, è stato deferito per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. e più precisamente è stato deferito per essersi avvalso dell'attività del Sig. Raffaele Barretta in favore della società S.C. Faetano senza averlo tesserato.

I fatti, come contestati dalla Procura Federale al signor Gasperoni, all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società S.C. Faetano, risultano ampiamente provati:

- dalle dichiarazioni, evidentemente di natura autoaccusatoria, rese in maniera trasparente e collaborativa da quest'ultimo, in sede di audizione, quando, da un lato, ha

espressamente ammesso di non aver tesserato il signor Barretta per la Società S.C. Faetano e, dell'altro lato, ha sottolineato la collaborazione in essere da alcuni anni con lo stesso;

- dalle dichiarazioni rese in maniera trasparente e collaborativa dal signor Barretta, in sede di audizione, ove, in particolare, ha confermato di svolgere, "di fatto", *dall'anno scorso e quest'anno attività di direttore sportivo del Faetano*;

- dalle notizie di stampa tratte dai siti online www.libertas.sm; www.romagnasport.com e www.sanmarinortv.sm, allegate al fascicolo del presente procedimento disciplinare, ove il signor Barretta viene costantemente identificato e qualificato quale direttore sportivo della società S.C. Faetano.

E che non si tratti di una mera collaborazione "esterna" ed "occasionale", come sostenuto in maniera arguta dalla difesa del signor Gasperoni, lo si desume altresì dal fatto che il signor Barretta non è stato pagato dalla società S.C. Faetano per singole prestazioni svolte interesse della Società, ma ha ricevuto dalla società S.C. Faetano un compenso "mensile fisso" oltre alla disponibilità di una autovettura, circostanza che permette di riportare comunque l'attività svolta dal signor Barretta, "di fatto" direttore sportivo della S.C. Faetano, fra le attività svolte all'interno e nell'interesse della Società e comunque fra le "attività rilevanti" per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento disciplina.

Stante quanto sopra, la Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del signor **Gasperoni Fabio**, all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società S.C. Faetano, per la violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. e più precisamente per essersi avvalso dell'attività del Sig. Raffaele Barretta in favore della società S.C. Faetano senza averlo tesserato, ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 di inibizione** a carico dello stesso.

Il signor Barretta Raffaele, che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della società S.C. Faetano, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Regolamento Disciplina, è stato deferito dalla Procura Federale, per rispondere:

- della violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. per avere tenuto una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, per aver sottovalutato la portata lesiva della proposta del Casadei – percepita come uno scherzo – e per aver diffuso nell'immediatezza il messaggio vocale del medesimo Casadei ad alcuni calciatori del Faetano, nonostante abbia nel contempo contribuito a far emergere la verità dei fatti e

- della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. per avere svolto attività di collaborazione per la società S.C. Faetano ed avere percepito un compenso o altra utilità, pur non essendo tesserato per la stessa.

La Commissione, nel richiamarsi, anche ai fini della motivazione, alle considerazioni e valutazioni già esposte in relazione alle posizioni dei signori Casadei Denis e Gasperoni Fabio, ritiene provata la responsabilità del signor Barretta per i fatti contestati e pertanto:

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del signor **Barretta Raffaele**, che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della società S.C. Faetano, per la violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. per avere tenuto una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, per aver sottovalutato la portata lesiva della proposta del Casadei – percepita come uno scherzo – e per aver diffuso nell'immediatezza il messaggio vocale del medesimo Casadei ad alcuni calciatori del Faetano, nonostante abbia nel contempo contribuito a far emergere la verità dei fatti e ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 e giorni 15 di inibizione** a carico dello stesso;
- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del signor **Barretta Raffaele**, che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della società S.C. Faetano, per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. per avere svolto attività di collaborazione per la società S.C. Faetano ed avere percepito un compenso o altra utilità, pur non essendo tesserato per la stessa, ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 di inibizione** a carico dello stesso, e quindi per complessivi **mesi 2 e giorni 15** di inibizione da scontarsi nel momento in cui verrà nuovamente tesserato presso la FSGC;

La società S.C. Faetano è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Fabio Gasperoni ed al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa.

La Commissione, nel richiamarsi, anche ai fini della motivazione, alle considerazioni e valutazioni già esposte in relazione alle posizioni dei signori Gasperoni Fabio e

Raffaele Barretta ed alle considerazioni in tema di responsabilità oggettiva in capo alle società calcistiche, sopra formulate, accertata la responsabilità:

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **S.C. Faetano** titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Fabio Gasperoni, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 e giorni 15 di inibizione** a carico della stessa Società;
- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **S.C. Faetano** titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa, ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 e giorni 15 di inibizione** a carico della stessa Società, e quindi per complessivi **mesi 2 e giorni 15** di inibizione da scontarsi nel momento in cui verrà nuovamente tesserato presso la FSGC.

Il dispositivo

Stante quanto sopra esposto, la Commissione:

- **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del tesserato signor **Casadei Denis**, all'epoca di fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967, per la violazione di cui all'art. 7 comma 1° Reg Disciplina della F.S.G.C.;
- **riqualifica la condotta contestata al tesserato signor Casadei Denis**, all'epoca di fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967, come condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale, previsti dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina, e
- **accertata la responsabilità** per le violazioni ascritte ai sensi del predetto art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 4 di inibizione ed € 300,00 di ammenda** a carico del tesserato signor **Casadei Denis** (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società La Fiorita 1967);
- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **La Fiorita 1967**, a titolo di responsabilità oggettiva e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3

comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., e dell'art. 1, comma 2 Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Direttore Sportivo all'epoca dei fatti, Sig. Denis Casadei, irroga la sanzione di **€ 1.000,00 di ammenda** a carico della stessa società **La Fiorita 1967**;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del signor **Gasperoni Fabio**, all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società S.C. Faetano, per la violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. e più precisamente per essersi avvalso dell'attività del Sig. Raffaele Barretta in favore della società S.C. Faetano senza averlo tesserato, ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 di inibizione** a carico dello stesso;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del signor **Barretta Raffaele**, che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della società S.C. Faetano, per la violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C. per avere tenuto una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, per aver sottovalutato la portata lesiva della proposta del Casadei – percepita come uno scherzo – e per aver diffuso nell'immediatezza il messaggio vocale del medesimo Casadei ad alcuni calciatori del Faetano, nonostante abbia nel contempo contribuito a far emergere la verità dei fatti e ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 e giorni 15 di inibizione** a carico dello stesso;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del signor **Barretta Raffaele**, che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della società S.C. Faetano, per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. per avere svolto attività di collaborazione per la società S.C. Faetano ed avere percepito un compenso o altra utilità, pur non essendo tesserato per la stessa, ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 di inibizione** a carico dello stesso e quindi per complessivi **mesi 2 e giorni 15 di inibizione** da scontarsi nel momento in cui verrà nuovamente tesserato presso la FSGC;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **S.C. Faetano** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale

rappresentante Sig. Fabio Gasperoni, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **€ 100,00 di ammenda** a carico della stessa Società;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **S.C. Faetano** titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa, ed applicato l'art. 32 del regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **€ 50,00 di ammenda** a carico della stessa Società; e quindi per complessivi **€ 150,00 di ammenda** a carico della stessa Società.

San Marino, 08 novembre 2023

La Commissione Disciplinare
Federazione Sammarinese Giuoco Calcio